

Regolamento per le Prestazioni d'Opera

(in attuazione della Legge 248 del 4.8.2006 - Legge Visco-Bersani)

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 - PRESUPPOSTI E MODALITA'	2
ART. 4 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	3
ART. 5 - BANDO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA.....	3
ART. 6 - VALUTAZIONE.....	4
ART. 7- MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE	4
ART. 8 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO.....	4
ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	5
ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	5

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, emanato in esecuzione dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 248/2006, disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell'Agenzia Interregionale per il Po, di incarichi individuali a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Rientrano nella suddetta disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l'attività istituzionale, l'Agenzia necessita di una prestazione altamente qualificata.

Le prestazioni d'opera che caratterizzano l'incarico possono assumere carattere occasionale ovvero avere natura coordinata e continuativa, laddove presuppongano una certa continuità della prestazione professionale ed un potere di direzione e coordinazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definisce rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 409 c.p.c..

Si definisce rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione occasionale, salvi casi eccezionali, di norma di durata non superiore a nove mesi, destinata a non ripetersi nel tempo.

ART. 3 - PRESUPPOSTI E MODALITA'

L'Agenzia può conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno solo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore sarà chiamato a rendere, non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) verifica preliminare, comprovata, circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione, nel rispetto del principio di buona amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10, l'Agenzia individua il prestatore d'opera attraverso procedure comparative in relazione al *curriculum* ed alla esperienza documentata dei candidati da valutarsi in ordine alle necessità dell'incarico.

La valutazione comparativa potrà essere eventualmente integrata da un successivo colloquio con il potenziale incaricato.

ART. 4 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Qualora si renda necessario procedere all'affidamento degli incarichi oggetto del presente regolamento, il dirigente competente deve sottoporre alla Direzione dell'Agenzia la proposta di attivazione dell'incarico, che deve contenere:

- 1) le motivazioni che ne giustificano la necessità in relazione ai seguenti elementi:
 - a) il raggiungimento di un determinato obiettivo;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione;
 - c) l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane assegnate;
- 2) la forma contrattuale che si intende utilizzare (collaborazione coordinata e continuativa ovvero prestazione occasionale), opzione da valutarsi in relazione alle concrete modalità con la quale dovrà attuarsi la prestazione;
- 3) le caratteristiche professionali richieste (titoli, esperienze ecc.) che dovranno risultare dai *curricula* dei candidati da valutarsi in sede di procedura comparativa;
- 4) uno schema di disciplinare d'incarico riportante:
 - a) il contenuto/oggetto della prestazione da svolgere (progetto);
 - b) la durata del contratto;
 - c) il compenso complessivo lordo e la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione;
 - d) luogo e modalità di esecuzione della prestazione;
 - e) per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, le modalità di coordinamento con il resto della struttura e l'eventuale referente interno, se diverso dal dirigente proponente.

L'attivazione della procedura di conferimento dell'incarico è autorizzata dal Direttore.

ART. 5 - BANDO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA

L'Agenzia, al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza, è tenuta ad emanare apposito bando di procedura comparativa nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

L'avviso di selezione per l'affidamento degli incarichi viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web ed all'albo dell'Ente per un periodo di tempo di 15 giorni.

Il bando deve almeno contenere:

- 1) la descrizione della professionalità richiesta che consenta la collaborazione altamente qualificata in relazione allo svolgimento di un determinato progetto o parte di esso;
- 2) eventuali titoli e requisiti richiesti;
- 3) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- 4) l'indicazione della documentazione necessaria (*curriculum vitae*, documentazione comprovante i titoli e l'esperienza posseduta ecc.) e delle informazioni ritenute necessarie, in relazione all'oggetto dell'incarico da affidare;
- 5) i criteri selettivi (valutazione *curriculum* ed eventuale colloquio sull'oggetto dell'incarico);
- 6) il compenso complessivo lordo spettante al prestatore;
- 7) la durata dell'incarico e il luogo della prestazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

Competente ad emanare il bando è il Dirigente proponente.

ART. 6 - VALUTAZIONE

La selezione è affidata al Dirigente proponente, il quale può avvalersi, assumendone la funzione di Presidente, di una commissione di valutazione formata da altri due componenti, scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra dirigenti o funzionari con qualificazione ed esperienza appropriate rispetto alle materie attinenti alla professionalità richiesta.

ART. 7- MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione o il Dirigente effettuano la selezione mediante la sola valutazione dei titoli e del *curriculum* ovvero mediante la valutazione dei titoli, del *curriculum* e lo svolgimento del colloquio di cui all'art. 5, punto 5.

Nella prima ipotesi, l'assegnazione dell'incarico individuale avviene a seguito di esame comparativo dei titoli e dei *curricula*, mirante ad accertare:

- quanto ai titoli, la coerenza degli stessi con la professionalità richiesta;
- quanto al *curriculum*, l'esperienza conseguita in relazione all'attività da espletare.

Il Dirigente o la Commissione in questo caso hanno a disposizione 30 punti, così ripartiti: 10 punti per i titoli, 20 punti per il *curriculum*.

Nel caso di selezione per titoli, *curriculum* e colloquio, il Dirigente o la Commissione attribuiscono, fermi restando i criteri sopra indicati, complessivamente un punteggio massimo di 30 punti, così ripartiti:

- titoli: 8 punti
- *curriculum*: 12 punti
- colloquio: 10 punti

In entrambi i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non saranno stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità.

Il Dirigente o la Commissione si limitano ad indicare alla Direzione il nominativo del candidato prescelto.

Della procedura di valutazione viene redatto apposito verbale; le relative risultanze sono comunicate alla Direzione per i provvedimenti di competenza.

ART. 8 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il conferimento dell'incarico avviene mediante sottoscrizione di apposito disciplinare da parte del Direttore e del prestatore, il quale deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) la natura della prestazione;
- b) la tipologia dell'incarico;
- c) l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- e) la durata;
- f) il compenso e le modalità di pagamento.

ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Direttore, con provvedimento che motivi adeguatamente la scelta dell'incaricato, può procedere all'individuazione diretta del prestatore d'opera, prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) per attività comportanti prestazioni intellettuali di natura legale e/o amministrativa strettamente connessa alle particolari condizioni e capacità del prestatore d'opera;
- b) per incarichi individuali di durata non superiore a complessivi 120 giorni nell'anno di riferimento e/o in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso professionale complessivo a carico dell'Ente non superiore ad € 10.000,00 lordi;
- c) incarichi relativi a programmi, convenzioni o progetti, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) qualora per la nomina dell'incaricato sia stabilito un termine tale da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative, da parte dell'Avvocatura dello Stato, dell'Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento entro in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di prestazioni d'opera.